

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	264	Stralcio degli articoli 12, 14, 15, alinea primo comma e comma terzo dell'articolo 16 del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956 n. 897, sulla cinematografia ». (1578) e dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dei deputati DE GRADA: ed altri: « Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia ». (1238)	265
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	265, 266, 268, 269, 271 273, 276, 277, 279
PRESIDENTE	264	ALICATA	270, 272, 275, 276, 277, 279
PINTUS	264	BARZINI	268
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		BORIN	268, 273
Miglioramenti economici al clero congruato (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (308-B)	264	CALABRÒ	272
PRESIDENTE	264	COLITTO	269
PINTUS, <i>Relatore</i>	264	DE GRADA	265, 267, 273
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		GASPARI, <i>Relatore</i>	265, 266, 267, 269, 270, 276
Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1028)	264	GREPPI	268, 271
PRESIDENTE	264, 265	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo</i>	265, 269, 273, 276
GAGLIARDI, <i>Relatore</i>	264	MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	268, 275
		MAZZALI	267, 273
		ROMUALDI	269, 270, 271
		RUSSO SPENA	271, 277
		SCHIAVETTI	268
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	279

La seduta comincia alle 9,40.

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa e che i deputati Anfuso, Ferri, Guidi, Lajolo e Michellini sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Romualdi, Mazzali, Alicata, De Grada e Calabrò.

Inversione dell'ordine del giorno.

PINTUS. Signor Presidente, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito i disegni di legge nn. 1408-B e 1208.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (1408-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti economici al clero congruato ».

Il Relatore, l'onorevole Pintus, ha facoltà di svolgere la relazione sulle modifiche apportate dal Senato al testo già da noi approvato.

PINTUS, *Relatore*. La nostra Commissione, come tutti i colleghi ricorderanno, alcune settimane or sono ebbe ad approvare il disegno di legge in esame, che venne trasmesso all'altro ramo del Parlamento. La I Commissione permanente del Senato ha modificato il testo da noi approvato limitatamente all'articolo 3. In sostanza non sono stati apportati emendamenti nel merito del provvedimento. L'articolo 3, infatti, riguarda soltanto la copertura della spesa ed il Senato ha ritenuto di dover meglio specificare, sotto l'aspetto tecnico, i capitoli di imputazione.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare l'articolo 3 nella sua nuova formulazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo modificato: l'articolo 3 da noi approvato era così formulato:

« Alla spesa derivante, nell'esercizio finanziario 1958-59, dall'applicazione della pre-

sente legge, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, in relazione a provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dò, ora, lettura del testo modificato trasmesso dal Senato:

« Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1958-59 per lire 1.500.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliardo e 500 milioni e lire 50 milioni con le entrate derivanti dai prelevamenti rispettivamente dai conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati: « Ministero del tesoro — conto frumento estero — » e « Gestione statale prodotti industriali ». Per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà per lire 3 miliardi a carico dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con l'entrata derivante dal prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Gestione statale prodotti industriali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie ». (1028).

Il Relatore, onorevole Gagliardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. In considerazione del fatto che è stata presentata una serie di emendamenti da parte dell'onorevole Riz e

dato che io stesso, quale relatore, ho in corso di elaborazione altri emendamenti, chiedo un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge in esame è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione sullo stralcio degli articoli 12, 14, 15, e alinea comma primo e comma terzo dell'articolo 16 del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (1578) e dell'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia (1238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo stralcio degli articoli 12, 14, 15 e alinea comma primo e comma terzo dell'articolo 16 del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia » (1578) e dell'articolo 1 della proposta di legge: De Grada ed altri: « Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia » (1238).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di mercoledì scorso, si decise di dare corso all'esame degli articoli citati. Do lettura degli articoli 1 del disegno di legge e della proposta De Grada:

ART. 1.

*(Art. 16, comma 3°
del disegno di legge n. 1578).*

« Salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e dalla legge 26 giugno 1959, n. 415, continueranno ad avere efficacia fino al 31 luglio 1956, le altre disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, non modificate o sostituite dalla presente legge ».

ART. 1.

« L'articolo 43 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà vigore fino al 31 dicembre 1959 ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata ».

L'onorevole Gaspari ha presentato il seguente emendamento sostitutivo nel quale,

a parte la nuova formulazione, l'unica modifica sostanziale concerne la scadenza della proroga che viene anticipata al 31 dicembre 1960 anziché al 31 dicembre 1961:

« Fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897 ad eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa ulteriore durata e salvo quanto disposto dalla legge 26 giugno 1959, n. 415 in materia di revisione cinematografica.

I film, la cui lavorazione risulti iniziata in data anteriore alla entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia, saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge ».

L'onorevole Gaspari ha facoltà di illustrarlo.

GASPARI, Relatore. L'emendamento da me proposto tende semplicemente a meglio chiarire lo scopo che desideriamo perseguire con il provvedimento in discussione per cui ho formulato delle norme tecnicamente più funzionali.

DE GRADA. Desidero chiedere all'onorevole Gaspari, se la approvazione di questo emendamento sostitutivo venga a precludere la presentazione di eventuali nuovi articoli ad esempio sui documentari che ho intenzione di proporre durante la discussione. In effetti, qualora, con questo emendamento si intendesse consentire la approvazione di altre modifiche alla legge scaduta proporrei per maggiore chiarezza il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'emendamento dell'onorevole Gaspari: « Dopo il primo comma aggiungere le seguenti parole: con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge ».

GASPARI, Relatore. Sono d'accordo su quanto detto dall'onorevole De Grada ed accolgo il suo emendamento aggiuntivo.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Le osservazioni fatte dal deputato De Grada mi sembrano fondate perché è intendimento del Governo di apporare, durante il corso della discussione di questo provvedimento alcune modifiche al testo della legge che stiamo prorogando.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

Inoltre, ritengo necessario che la proroga che noi stiamo per deliberare non lasci in sospeso il periodo che va dal 1° giugno 1959 ad oggi, cioè questi mesi di *vacatio legis*, per cui propongo che nel testo del primo comma dell'articolo in discussione tale principio risulti chiaramente esposto e ciò per evitare, poi nella pratica, delle incertezze interpretative.

Con il consenso del Relatore, deputato Gaspari, propongo, pertanto, una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 1 che comprende anche l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato De Grada.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nella formulazione proposta dal Sottosegretario di Stato:

« Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione il nuovo testo del primo comma dell'articolo 1, dell'emendamento sostitutivo Gaspari, nella formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Al secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore Gaspari, di cui ho già dato lettura, l'onorevole De Grada ha presentato il seguente emendamento: « *al secondo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: I film la cui lavorazione risulti iniziata, con le parole: I film la cui lavorazione sia in corso* ».

GASPARI, *Relatore*. Vorrei chiarire all'onorevole De Grada che il secondo comma del mio emendamento sostitutivo ha un suo fine preciso quello, cioè, di fugare il dubbio che poteva sorgere in via teorica se le disposizioni della legge, e quindi il famoso contributo, si applicassero soltanto ai film ultimati. Dato che si tratta di chiarire la portata della norma accolgo l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato De Grada.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, pongo in votazione l'emendamento De Grada:

« *Al secondo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: I film la cui lavorazione ri-*

sulti iniziata, *con le parole: I film la cui lavorazione sia in corso* ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Gaspari con la modifica testé approvata.

« I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2, corrispondente all'articolo 12 del disegno di legge n. 1578. Ne dò lettura:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, da emanarsi entro dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà attuata la riorganizzazione definitiva dell'Istituto nazionale L. U. C. E. con la osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

L'Ente avrà lo scopo di concorrere nel pubblico interesse alla diffusione della cultura a mezzo della cinematografia. In particolare l'Ente dovrà provvedere alla produzione e diffusione di cortometraggi (documentari) diretti a finalità culturali, educative, didattiche, scientifiche, artistiche e turistiche nonché alla raccolta ed alla custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

L'Ente avrà personalità di diritto pubblico ed assolverà le funzioni di istituto tecnico cinematografico delle Amministrazioni dello Stato, provvedendo alla produzione ed alla fornitura dei film occorrenti alle Amministrazioni stesse. Esso potrà anche esercitare, per conto di Enti pubblici o di privati ogni attività connessa alla produzione cinematografica ed alla sua diffusione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

Organi dell'Ente saranno il presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L. U. C. E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800.000.000 da erogare per lire 100.000.000 nell'esercizio 1959-60, per lire 400.000.000 nell'esercizio 1960-61 e per lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62.

È altresì autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire cento milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio ».

I Relatori Gaspari e Mattarelli Gino hanno presentato un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. Ne do lettura:

« L'Istituto Nazionale L.U.C.E. è ente di diritto pubblico. Concorre, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura a mezzo della cinematografia. In particolare l'Ente provvede alla produzione e diffusione di cortometraggi (documentari) diretti a finalità culturali, educative, didattiche, scientifiche, artistiche e turistiche nonché alla raccolta ed alla custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

L'Ente assolve le funzioni di istituto tecnico cinematografico delle Amministrazioni dello Stato provvedendo alla produzione ed alla fornitura dei film occorrenti alle Amministrazioni stesse. Esso può anche esercitare, per conto di enti pubblici o di privati, ogni attività connessa alla produzione cinematografica ed alla sua diffusione.

Organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800.000.000 da erogare per lire 100.000.000 nell'esercizio 1959-60, per lire 400.000.000 nell'esercizio 1960-61 e per lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62.

È altresì autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire 100.000.000, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-1960 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

Il Regolamento di attuazione sarà emanato, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del

turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Prego il deputato Gaspari di illustrarlo.

GASPARI, *Relatore*. L'emendamento presentato ha lo scopo di fugare alcune perplessità che si erano manifestate in merito a quell'aspetto di delega impropria che si poteva individuare nella formulazione proposta dal Governo.

Relativamente alla parte dell'articolo ove è detto: « Esso può anche esercitare, per conto di enti pubblici o di privati, ogni attività connessa alla produzione cinematografica ed alla sua diffusione » sono state mosse dalle osservazioni, in via privata, da alcuni colleghi perché in quelle parole intravedevano non solo la possibilità di una connessione tra interessi pubblici e privati non molto chiara, ma anche il pericolo di creare un duplicato di Cinecittà. Pertanto, l'onorevole Mattarelli Gino ed io siamo d'accordo di abbandonare detto inciso e ne facciamo oggetto di un formale emendamento soppressivo.

DE GRADA. Nella scorsa seduta il gruppo del partito comunista italiano, cui appartengo, aveva deciso di venire incontro alle esigenze dell'Istituto L.U.C.E. ben conscendo le condizioni in cui versa; tuttavia noi vorremmo che la regolamentazione definitiva dell'Istituto fosse compresa nella legge sulla cinematografia che sarà discussa dal Comitato ristretto. Approvando, oggi, questo articolo, noi ci troveremo a regolare la attività dell'Istituto per tre anni soltanto, mentre è doveroso dargli una definitiva sistemazione.

MAZZALI. Il gruppo del partito socialista italiano non può accettare l'articolo così come è stato proposto. Nella precedente seduta noi sostenemmo la necessità di non esaminare la questione dell'Istituto L.U.C.E., in quanto ci sembrava, e sembra ancor oggi, che esso non possa essere regolamentato con questa legge che riguarda il cinema, in quanto sull'Istituto L. U. C. E. esiste una certa priorità di competenza del Ministero delle partecipazioni statali. Se non vado errato è stato costituito, con apposita disposizione, l'Ente di gestione cinematografica che ha un proprio statuto, una propria amministrazione. Se noi, oggi, diamo autonomia all'Istituto L. U. C. E., finiremo con il sottrarlo alla sfera di competenza del Ministero delle partecipazioni statali. Se così avvenisse sapete voi dirmi a che cosa si ridurrebbe l'Ente di gestione cinematografica? A mio giudizio, quindi, l'Istituto L. U. C. E. non va compreso in questa disposizione che stiamo esaminando. Tutta-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

via, nella eventualità che la mia tesi non venga accolta, propongo che, almeno, nella Direzione di questo Ente sia compreso un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

BORIN. Senza dubbio stiamo deliberando su una questione di fondo, ma non mi sembra esatta l'osservazione secondo la quale, approvando questo articolo, si dia una riorganizzazione definitiva all'Istituto L. U. C. E.. Dico questo perché, proprio nell'articolo che stiamo esaminando, è detto che si procederà ad una « riorganizzazione definitiva dell'Istituto... ». Se vi provvederà il Comitato ristretto vorrà dire lasciare nella incertezza per un altro anno ancora (sappiamo tutti che ci vorrà almeno un altro anno) l'Istituto, aggravando lo stato di crisi nel quale già versa. Mi sembra poi, che vada ben considerata la finalità squisitamente culturale ed artistica che l'Istituto L. U. C. E. si propone in virtù della quale si differenzia molto da quella di Cinecittà. Trovo, quindi, opportuno che l'articolo sia approvato così com'è, riservandoci di stabilire la riorganizzazione definitiva dell'Istituto L. U. C. E. in sede di Comitato ristretto.

BARZINI. Concordo con quanto ha detto il Relatore relativamente ad una riorganizzazione dell'Istituto L. U. C. E., perché sotto certi aspetti può essere considerato il poligrafico dello Stato di celluloide. Secondo me l'Istituto L. U. C. E., organizzato al di fuori del Ministero delle partecipazioni statali, può condurre a termine quei documentari scientifici il cui costo sarebbe proibitivo anche per una società anonima che fosse nelle mani del Ministero delle partecipazioni statali. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte ad un Istituto di carattere squisitamente culturale, scientifico ed artistico con finalità che, generalmente, sono al di fuori di quelle di altri Istituti o Enti di proprietà dello Stato. Approvo, senz'altro, la eliminazione dell'inciso contenuto nell'emendamento Gaspari-Mattarelli Gino: « E esso può anche esercitare, per conto di Enti pubblici o di privati, ogni attività connessa alla produzione cinematografica ed alla sua diffusione ». È chiaro che conservando nella legge queste parole si consentirebbe all'Istituto L. U. C. E. una attività ben diversa da quella istituzionalmente prevista. Se noi decidessimo che l'attività dell'Istituto L. U. C. E., riservata soltanto a scopi culturali, entri nel campo della produzione privata, si finirebbe con il ricostituire l'E.N. I.C. ed il C.I.N.E.S. che con grande fatica sono stati messi in liquidazione.

ROMUALDI. Prendo la parola per concordare in pieno con il pensiero espresso dal collega Barzini il quale ritiene che, approvando l'articolo 2, non si pregiudica, per l'avvenire, la ulteriore definitiva sistemazione dell'Istituto L. U. C. E. Ovviamente il Comitato ristretto, riprendendo in esame tutta la materia della legislazione cinematografica, approfondirà questo aspetto del problema, senza che il suo lavoro ne sia precluso dall'approvazione, in questa sede, dell'articolo 2, o di qualsiasi altro articolo di questa legge. Approvare, in questo momento, l'articolo 2 significa porre un argine alla situazione veramente precaria in cui l'Istituto versa.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Mazzali, io credo che l'onorevole Barzini gli abbia sufficientemente risposto. Il L. U. C. E. non è un Ente che rientri nella competenza del Ministero delle partecipazioni statali, come lo sono altri, in quanto deve essere una specie di poligrafico dello Stato di celluloide con compiti specifici e con particolari finalità artistiche-culturali.

SCHIAVETTI. È evidente il tentativo di mettere fuori il Ministero delle partecipazioni statali...

PRESIDENTE. Ma attualmente c'entra il Ministero delle partecipazioni statali?

SCHIAVETTI. C'entra dal punto di vista patrimoniale.

PRESIDENTE. Per chiarire desidero dire che l'Istituto L. U. C. E., secondo la legge istitutiva, è un ente morale a sé che ha una propria autonomia ed è rimasto tale.

SCHIAVETTI. Tanti Istituti sono autonomi, ma vivono nella sfera di competenza generale di certi dicasteri...

PRESIDENTE. Ma, proprio per l'orientamento della discussione, è bene rendersi conto che, con l'articolo 12 (l'attuale articolo 2 del provvedimento in esame), non si modifica in alcun modo la struttura o le finalità dell'Istituto.

SCHIAVETTI. Io credo che sia opportuno sentire il parere del Ministero delle partecipazioni statali.

GREPPI. Vorrei sapere dal Relatore se il decreto presidenziale del 7 maggio 1958, n. 575, preveda anche l'inclusione dell'Istituto L. U. C. E. nell'ente di gestione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. In sede di relazione, ricordai che l'Istituto L. U. C. E. sorse come ente morale con regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2240, che ne fissò l'ordinamento e le funzioni. Aggiunsi anche che, nella proposta di riorganizzare avanzata ora dal Governo, vi è chiaro l'intento di ren-

derlo funzionante come l'istituto tecnico cinematografico di Stato.

Mi sembra chiaro che l'Istituto L. U. C. E., essendo ente morale, non entra affatto nella sfera di competenza del Ministero delle partecipazioni statali e, d'altra parte, è qui presente il Sottosegretario di Stato di questo dicastero, che può meglio illuminarci in proposito.

Insisto sulla formulazione dell'articolo presentato dal collega Gaspari e da me, con i necessari emendamenti, perché così ci sarà consentito di dare una definitiva organizzazione a questo ente, senza precluderci la possibilità di rivedere in sede di formulazione dalla legge generale per la cinematografia anche la nuova struttura fondamentale da dare all'Istituto L. U. C. E.

COLITTO. Aderisco in pieno ai rilievi testé formulati dal collega Barzini. Sono, inoltre, d'accordo con il nostro Presidente, quando sottolinea che il riordinamento dell'Istituto L. U. C. E., come organo tecnico dello Stato per la diffusione della cultura, non ha a che vedere con il Ministero delle partecipazioni statali che, secondo me, non è necessario sentire.

GASPARI, *Relatore*. Avevamo proposto l'articolo nella nuova formulazione al fine di dare una funzionalità ed una organizzazione all'Istituto L. U. C. E. Vedo, però, che i colleghi degli altri gruppi politici si oppongono a questa riorganizzazione per ragioni — essi dicono — di sistematica generale dell'intervento dello Stato nel campo della cinematografia.

Dato che non mi sembra che questa mattina sia il caso di entrare nel vivo della discussione per una nuova strutturazione dell'Istituto L. U. C. E., io, a nome anche del collega Mattarelli Gino, ritiro l'articolo sostitutivo proposto, e suggerisco di discutere unicamente sui commi quinto e sesto dell'articolo 2. Cioè le norme finanziarie, necessarie per il funzionamento dell'Istituto L.U.C.E.

Vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Governo in merito.

PRESIDENTE. In sostanza, lei onorevole Gaspari, propone di accantonare, per ora, i commi primo, secondo, terzo e quarto, dell'articolo 2 del disegno di legge, discutendo, invece, i commi relativi alle norme finanziarie.

GASPARI, *Relatore*. Questo è il mio pensiero. Diamo una sanatoria economico-finanziaria all'Istituto L.U.C.E. e rinviemo la questione della sua riorganizzazione al mo-

mento in cui discuteremo la legge fondamentale sulla cinematografia.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo riteneva che, in questa sede, si dovessero porre le premesse per un definitivo riordinamento dell'Istituto L. U. C. E.; questo riordinamento lo si trova chiaramente indicato dall'articolo 12 del testo governativo, (cioè articolo 2 del provvedimento in esame) nel senso che l'Istituto L. U. C. E. deve essere un organo tecnico dello Stato per la produzione di documentari al servizio dell'amministrazione e per la diffusione di documentari, soprattutto di quelli che, per il loro costo e per il loro interesse prevalentemente o esclusivamente scientifico, non possono essere prodotti dall'industria privata, in quanto le enormi spese non sarebbero coperte da corrispondenti rientri.

Qualora, però, sorgessero difficoltà tali da compromettere il buon accordo sulla base del quale stiamo procedendo per cercare di varare questo stralcio, il Governo non insisterebbe nella sua impostazione originaria accettando, quindi, la proposta del Relatore che limita la approvazione dell'articolo alla sola parte finanziaria, anche perché, in questo modo, nulla viene innovato nella vita dell'Istituto L. U. C. E.

ROMUALDI. Noi vogliamo che l'Istituto L. U. C. E. abbia possibilità di funzionare, ma esso deve lavorare per gli scopi ai quali abbiamo accennato, cioè al servizio della pubblica amministrazione soltanto.

Viceversa, se approviamo i due ultimi commi dell'articolo 12 del disegno di legge, l'Istituto L. U. C. E. continuerà a fare quello che ha fatto finora e, cioè, una spietata concorrenza all'industria privata, proprio grazie alla sanatoria economica che siamo orientati ad approvare.

Precisiamo, almeno, che il compito dell'Istituto L. U. C. E., è quello di servire l'amministrazione dello Stato e non già di fare la concorrenza all'industria privata.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordarle che l'articolo 1 del regio decreto-legge 5 novembre 1925 stabilisce che l'Istituto L. U. C. E. rappresenta l'organo tecnico cinematografico delle amministrazioni e degli enti statali « ai fini della ripresa e della diffusione di pellicole cinematografiche aventi scopi didattico, culturale, scientifico e di interesse di propaganda nazionale ». Il regolamento, poi, nell'articolo 1, definisce la natura giuridica dell'ente: « L'Istituto nazionale L. U. C. E. è costituito quale ente autonomo parastatale con sede in Roma ». Il successivo arti-

colo 2 del medesimo regolamento precisa, ancora, che l'Istituto ha per oggetto la produzione e la diffusione di pellicole, sia di propria che di altrui fabbricazione, aventi carattere didattico, educativo, artistico, culturale, agrario, professionale e nazionale e, comunque, destinato al completamento dell'istruzione e alla elevazione della cultura ».

Quindi, le finalità sono ben determinate!

ROMUALDI. Le conosco, queste finalità, e le condivido. Ma ora bisogna richiamarle in vigore. Noi dobbiamo guardare a quel che l'Istituto L. U. C. E. ha fatto fino a questo momento, mettendosi nella difficile condizione finanziaria in cui, oggi, si trova.

ALICATA. Il nostro gruppo appoggia la proposta del Relatore, fatta propria dal Governo, perché mi pare sia questa la via buona e ragionevole per arrivare in porto con la questione.

Le richieste del collega Romualdi di precisare, in questa sede, gli scopi ed i fini dall'Istituto L. U. C. E. mi sembrano errate nel senso che verranno a risolvere subito, ma affrettatamente, un problema che intendiamo invece inquadrare nel problema generale della riorganizzazione e regolamentazione della cinematografia.

Noi siamo venuti nella determinazione di accettare lo stralcio ma è evidente che non possiamo andare più in là dello stralcio.

Noi appoggiamo la proposta del Relatore nell'intento di venire incontro alle necessità urgenti ed inderogabili di carattere economico-finanziario; quando approveremo la nuova legge, il problema degli scopi, finalità e struttura dell'Ente sarà rivisto ed affrontato nello spirito di riorganizzazione e rinnovamento dei vari settori della cinematografia.

Pregherei, perciò, l'onorevole Romualdi di non insistere.

GASPARI, *Relatore*. Nella discussione che ha preceduto la decisione dello stralcio mi era parso che si fosse d'accordo sulla opportunità di varare anche la parte relativa al funzionamento ed alla struttura dell'Istituto nazionale L. U. C. E. Senonché, ieri, mi sono state espresse gravi perplessità, in merito alla formulazione del secondo comma, che darebbe una specie di esclusiva all'Istituto L. U. C. E. per cui i documentaristi, in genere, verrebbero danneggiati.

Ora, pur sapendo che questa materia è già regolata da altre leggi, nell'intento di far cosa utile al retto funzionamento dell'Istituto L. U. C. E., speravo nel raggiungimento di un'intesa in termini ragionevoli, tant'è vero che la mia prima proposta riguardava pro-

prio la soppressione dell'inciso che aveva dato origine a queste reazioni.

In questo modo avremmo potuto dare agevolmente una struttura organica e funzionale all'Istituto L. U. C. E. Ma, i colleghi Alicata e De Grada hanno fatto presente che non sono d'accordo per la sistemazione dell'Istituto L. U. C. E. nei termini proposti dal disegno di legge, anche perché ritengono che la legge finale, che dovrà disciplinare questo settore, prevederà una diversa organizzazione sia dell'Istituto L. U. C. E. che di Cinecittà.

Ora, naturalmente, partendo da posizioni così lontane e così diverse, è chiaro che non possiamo raggiungere un accordo. E allora, in questa situazione, l'unica cosa possibile è quella di salvare la parte finanziaria dell'articolo. Siccome l'Istituto L. U. C. E. potrà continuare a svolgere ugualmente le proprie attività, anche se non più in funzione di esclusiva, mi pare che la formulazione limitata alla parte finanziaria possa essere accolta, rinviando tutte le questioni, oggi controverse, all'esame che ne sarà fatto in sede di discussione della legge fondamentale per la cinematografia.

ROMUALDI. Apprezzo molto le virtù conciliative del collega Gaspari, però non mi pare che si debba tacere che le cattive condizioni, nelle quali l'Istituto L. U. C. E. si trova, sono dovute in gran parte alla non oculata amministrazione ed alla errata concorrenza fatta ai privati in questi ultimi due o tre anni.

Ora, io non posso assolutamente accettare che, per restare completamente d'accordo fra di noi, si debbano accettare le condizioni del collega Alicata o quelle poste da altri. Occorre, invece, essere tutti d'accordo nel voler andare incontro alle vere esigenze di questo Istituto. La realtà è questa. Noi, provvedendo alla sistemazione finanziaria dell'Istituto L. U. C. E. facciamo una bellissima cosa, indubbiamente, ma se lo lasciamo nelle medesime condizioni in cui trova attualmente e con la stessa mentalità che l'ha guidato, fino ad oggi, cioè senza aver tenuto conto dello spirito del suo atto costitutivo, allora tutto è inutile. In questi ultimi anni, infatti, l'Istituto L. U. C. E. non ha osservato il proprio statuto in quanto ha agito come un privato con il grosso, formidabile, vantaggio che tutti gli enti statali hanno nei confronti della industria privata. Se dobbiamo far finta di ignorare tutto questo, sono d'accordo; però la realtà è che noi commettiamo una grave colpa nei confronti di questo Istituto e di quelle altre società che hanno il dovere di svilup-

parsi tecnicamente servendo la cinematografia.

Se opereremo con coscienza avremo effettivamente fatto una cosa buona e potremo finalmente avere un'industria seria.

Concludo dichiarandomi di parere contrario alla approvazione dei soli articoli finanziari che riguardano l'Istituto L. U. C. E.

RUSSO SPENA. L'onorevole Romualdi ha detto che, fino ad oggi, l'Istituto L. U. C. E. non ha svolto la propria attività in conformità allo spirito dello statuto in quanto avrebbe agito in favore dei privati anziché dello Stato.

Ma io vorrei chiedere all'onorevole Romualdi: questo è dipeso dall'Istituto L. U. C. E. o dallo Stato? Per cui, se non esiste una legge che vieti a questo istituto di svolgere la propria attività tecnica al di fuori dell'amministrazione dello Stato, noi allora dobbiamo incitare e invitare il Governo a far sì che l'attività dell'Istituto non faccia concorrenza ai privati. In sostanza la preoccupazione dell'onorevole Romualdi è questa: invitare il Governo, fino a quando non si troverà una sistemazione definitiva dell'Istituto L. U. C. E., ad evitare questo inconveniente. Noi, quindi, possiamo accettare le dichiarazioni dell'onorevole Romualdi soltanto come tesi polemica, in quanto non ci risulta che l'Istituto L. U. C. E. lavori per i privati. Il fatto vero è che questo Istituto si avvale dell'attività dei privati per svolgere la propria opera e, quindi, non fa loro concorrenza. Sarà il Governo ad evitare che questo accada ancora.

ROMUALDI. L'onorevole rappresentante del Governo può farci una dichiarazione in tal senso?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ringrazio, innanzitutto, il nostro Presidente, il quale ci ha dato lettura della legge istitutiva dell'Istituto L. U. C. E., tuttora in vigore e che ci ha documentato su quanto io mi ero permesso di dire, cioè che con il primo comma dell'articolo in esame, proposto dal Governo, nulla avremmo aggiunto, e nulla avremmo innovato a quella che è la legislazione in vigore in materia di Istituto L. U. C. E.

L'onorevole Romualdi ha osservato che l'istituto L. U. C. E., in questi ultimi tempi, si è trovato in difficoltà. Debbo dire che gli 800 milioni che noi stiamo per assegnargli non si riferiscono a debiti di gestione, ma stanno a copertura delle spese sostenute per la ricostruzione della propria attrezzatura tecnica. Quindi, queste somme si riferiscono soprattutto ai debiti contratti per l'acquisto

dei macchinari, costosissimi, ma anche molto perfezionati, di cui l'Istituto è dotato.

Ritengo, pertanto, che, liberato l'Istituto da questo appesantimento, sia più facile ricondurlo ai suoi compiti istituzionali ed in questo senso, anche se con qualche difficoltà, posso assicurare, che sarà svolta dal Governo l'azione necessaria affinché l'Istituto, una volta messo finanziariamente in carreggiata, possa assolvere a quelli che sono i propri compiti istituzionali. Anche perché questo, in sostanza, è nell'interesse dell'Istituto e rientra nei fini che ci proponiamo in quanto solo così, il Parlamento, quando sarà chiamato di nuovo a trattare dell'argomento, si troverà di fronte ad un Istituto che, finalmente, adempie ai propri fini istituzionali.

Non ho difficoltà, quindi, ad assumere questo impegno.

GREPPI. Noi rinunziamo alle nostre riserve ed aderiamo alla impostazione dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Dato lo svolgimento della discussione ritengo di comprendere che la Commissione intenda accantonare, per ora, l'esame dei commi dall'uno al quattro dell'emendamento Gaspari, rinviandoli al momento in cui la nostra Commissione affronterà la discussione della legge fondamentale per la cinematografia. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Al quinto e sesto comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di 800.000.000 da erogare per lire 100.000.000 nell'esercizio 1959-60, per lire 400.000.000 nell'esercizio 1960-61 e per lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62.

« È altresì autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire cento milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calabrò ed Alicata hanno presentato due nuovi articoli.

Il primo, che modifica l'articolo 15 della legge 31 luglio 1956 n. 897, scaduta, è del seguente tenore:

« All'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'articolo 15 della legge

29 dicembre 1949, n. 958. dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti comma:

« A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime, al netto da imposte, di lire 5.000.000 per il cortometraggio a colori e lire 3.000.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

L'altro nuovo articolo modifica l'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897. Ne do lettura:

« L'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i cortometraggi 200 premi da lire 3.000.000 da attribuirsi al produttore dei film ».

Prego il primo firmatario, onorevole Calabrò, di volerli illustrare.

CALABRÒ. Quanto compreso nel primo articolo nuovo, proposto da me e dal deputato Alicata, tende a risolvere un problema che è stato sollevato nella seduta precedente da parte di parecchi colleghi della Commissione. Il sistema attuale che regola la materia dei cortometraggi ha dato origine a diversi ricorsi al Consiglio di Stato.

Il disegno di legge governativo, precisamente all'articolo 4, prevede una nuova regolamentazione di questo particolare settore. Sia la proposta di legge della quale sono primo firmatario che quella dell'onorevole Alicata, affrontano lo stesso problema.

Preciserò, ora, le tre diverse posizioni. La proposta governativa prevede che alla programmazione obbligatoria possano essere ammessi solo 200 cortometraggi all'anno, con il godimento di un contributo massimo di lire 4.500.000 lire per i cortometraggi a colori, e di lire 2 milioni e mezzo per quelli in bianco e nero, concedendo anche 120 premi annui di qualità di lire 2 milioni ciascuno. Come

si vede il Governo è tornato al sistema misto perché, effettivamente, con il sistema dei premi testé scaduto non si vedevano più cortometraggi sul mercato cinematografico.

La proposta Alicata, invece, presenta queste limiti: 240 cortometraggi da ammettere ogni anno alla programmazione obbligatoria; *plafond* di lire 4 milioni di contributo per i cortometraggi a colori e lire 3 milioni per quelli in bianco e nero; 80 premi da sei milioni di lire e 160 premi da quattro milioni di lire quali premi di qualità rispettivamente per la categoria dei cortometraggi a colori che in bianco e nero.

La mia proposta è invece la seguente: 250 cortometraggi da ammettere ogni anno alla programmazione obbligatoria; *plafond* di 4.500.000 di lire per contributi ai cortometraggi a colori, e *plafond* di lire 2.500.000 per contributi a quelli in bianco e nero; premi di qualità: 180 da lire tre milioni per i cortometraggi a colori e 70 da lire 2.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero.

Il sistema, scaduto il 30 giugno 1959 ha dato il risultato, come si è detto, di far scomparire dalla circolazione i cortometraggi; sicché si è pensato, insieme al collega Alicata, di coordinare, con il nuovo articolo proposto le varie posizioni e limitare i contributi ad un *plafond* di 5 milioni di lire per i cortometraggi a colori e di lire 2 milioni per quelli in bianco e nero. La notevole differenza fra i due *plafonds* è data dal ridotto costo di produzione per i secondi. Per i premi è stata scelta una via intermedia sicché il loro numero è stato ridotto a 200 per evitare, appunto, nuovi ricorsi al Consiglio di Stato. In sostanza, proponiamo che i finanziamenti vadano a tutti cortometraggi selezionati.

Naturalmente, se l'onorevole rappresentante del Governo intenderà apportare delle modifiche e di ridurre i premi a 3 e 2 milioni, rispettivamente, come era nel disegno di legge, noi non abbiamo nulla da eccepire. Desidero, però, ben precisare che io sono decisamente favorevole per l'adozione del sistema misto, dato che quello seguito ed applicato sino al 20 giugno 1959 è da scartarsi, dati i risultati pratici nettamente negativi.

ALICATA. Anche io ritengo che il vecchio sistema si sia rivelato non soddisfacente creando quelle situazioni che tutti i colleghi conoscono. Poiché siamo entrati nell'ordine di idee di comprendere in questo provvedimento anche la questione dell'Istituto L. U. C. E., sia pure in modo limitato e senza pregiudizio per quella che ne sarà la futura re-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

golamentazione, la materia dei cortometraggi è un altro nodo della nostra cinematografia che va decisamente tagliato.

Prego, pertanto, sia l'onorevole Relatore che l'onorevole rappresentante del Governo di voler considerare in modo positivo gli articoli aggiuntivi proposti.

MAZZALI. Non esito a dichiarare che in questo momento sono piuttosto preoccupato per il modo di procedere abbastanza disordinato di questa discussione. Eravamo d'accordo di presentare una proposta di legge che prorogasse le disposizioni legislative scadute a giugno al fine di consentire alla Commissione di procedere ad un riordinamento di tutto il settore cinematografico nel quadro di una politica generale per lo spettacolo. Abbiamo cominciato col fare delle concessioni per quanto concerne l'Istituto L.U.C.E., e continuiamo a fare delle concessioni al settore dei documentari. Io comprendo perfettamente le ragioni che hanno determinato la presentazione dell'emendamento proposto dai colleghi Alicata e Calabrò. Mi rendo conto, non dico dello scandalo, ma del disordine, della selva nel quale il film documentario italiano viene prodotto. Però, mi domando: se procediamo oggi alla regolamentazione di questa parte, sapete dirmi che cosa rimane, da sistemare con la legge generale sulla cinematografia?

Continuando nella strada intrapresa certamente non daremo vita a quella regolamentazione che il mondo cinematografico si aspetta.

DE GRADA. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Calabrò-Alicata con questa unica osservazione: scartare la eventuale distinzione tra il *plafond* ed i premi non mi sembra una cosa del tutto giusta. Poiché l'obiettivo al quale dobbiamo mirare è quello di ottenere una produzione buona qualitativamente. Se accettassimo di accomunare allo stesso modo tutti i 200 documentari, finiremmo per mancare l'obiettivo.

La distinzione è indispensabile per me fra cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria con il conseguente beneficio del contributo e cortometraggi da premiarsi per le loro intrinseche qualità artistiche. Salvo questo punto, ripeto, sono d'accordo nell'accettare l'emendamento Calabrò-Alicata.

BORIN. Desidero rassicurare l'onorevole Mazzali che la soluzione che daremo a questo problema non è definitiva perché tutti noi siamo coscienti che non è la migliore possibile. Non possiamo, però, non constatare che l'emendamento Calabrò-Alicata tende a

venire incontro, con urgenza, ad un problema veramente grave. Potremmo paragonare il nostro intervento a quello dei pompieri che corrono per spegnere un incendio; perché, effettivamente, quello che sta succedendo nel campo documentaristico, con la vecchia legge, è talmente scandaloso (potrei entrare anche nei particolari) che urge imporre una regolamentazione nuova, qualunque essa sia.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Onorevoli colleghi, sono lieto di constatare che la Commissione ha deciso di prendere in considerazione il problema dei cortometraggi e dichiaro di essere senz'altro favorevole al primo articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Calabrò ed Alicata. Vorrei, soltanto, pregarvi, per non creare screzi con il tesoro, di mantenere i limiti dei contributi in quelli già approvati dalla Commissione finanze e tesoro, cioè in 4 milioni e mezzo di lire per i cortometraggi a colori e 2 milioni e mezzo di lire per quelli in bianco e nero anche in considerazione del fatto che la differenza fra queste cifre da me indicate e quelle proposte dai deputati Calabrò ed Alicata sono molto modeste.

Accettando questo nuovo articolo vorrei pregare la Commissione di prendere in considerazione il meccanismo che era stato disposto nel disegno di legge n. 1578 per la selezione dei 200 documentari. Infatti se noi stabiliamo un numero chiuso e viceversa vengono presentati 400 documentari, come ci regoleremo? Il disegno di legge considera, infatti, un ordine di priorità di presentazione: ogni trimestre vengono scelti 50 documentari rispettando l'ordine di priorità delle domande. Inoltre era prevista anche una clausola che stabiliva: nel caso in cui in un trimestre venissero presentati 40 documentari, anziché 50, i 10 contributi residui rimangono a disposizione per il trimestre successivo, nel quale, così, potranno essere selezionati 60 cortometraggi.

Per quanto concerne la questione dei premi, apprezzo molto quanto ha detto l'onorevole De Grada. Sembra anche a me molto opportuno che i premi siano sempre in numero inferiore rispetto ai documentari ammessi alla programmazione obbligatoria in quanto è bene che questo riconoscimento operi come stimolo al fine di ottenere una produzione qualitativamente sempre migliore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del primo dei due articoli aggiuntivi proposti dai deputati Calabrò ed Alicata. Lo pongo in votazione per commi. Do lettura del primo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

comma e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

« All'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti comma:

« A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E. ».

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il secondo comma:

« L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui ».

(È approvato).

A questo punto si inserisce il seguente emendamento presentato dal Governo:

« Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo in votazione il terzo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'ultimo comma dell'articolo. Ne do lettura:

« Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime, al netto da imposte, di lire 5.000.000 per il cortometrag-

gio a colori e lire 3.000.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

Comunico che a questo comma sono stati presentati alcuni emendamenti. Né do lettura.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma sostituire le cifre: 5.000.000, e 3.000.000, con le altre: 4.500.000 e 2.500.000 ».

Il deputato Veronesi ha presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma sopprimere le parole: al netto di imposte ».

Pongo in primo luogo in votazione l'emendamento a firma dell'onorevole Veronesi. Trattandosi di emendamento soppressivo messo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo:

« All'ultimo comma sostituire le cifre: 5.000.000 e 3.000.000, con le altre: 4.500.000 e 2.500.000 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma che a seguito degli emendamenti approvati, resta così formulato:

« Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione tutto il nuovo articolo, che diventa articolo 3, del provvedimento in discussione:

« All'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti comma:

« A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S. I. A. E.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, fermo restando la cifra massima annuale di 200.

Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

Passiamo, ora, al secondo articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Calabrò ed Alicata: ne do nuovamente lettura:

« L'articolo 17 della legge 31 luglio 1957, n. 897, è modificato nel seguente modo:

« *Al primo comma la lettera b) è sostituita dalla seguente:* per i cortometraggi: 200 premi da lire 3 milioni, da attribuirsi al produttore del film ».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo all'articolo nuovo che porta le firme dei deputati Calabrò-Alicata. Do lettura dell'emendamento sostitutivo:

« *All'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Calabrò ed Alicata, sostituire le parole:* 200 premi da lire 3.000.000, *con le altre:* 120 premi da 2.000.000 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo aggiuntivo che forma l'articolo 4 nella sua nuova formulazione:

« L'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

Al primo comma la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* per i cortometraggi: 120 premi da lire 2.000.000 da attribuirsi al produttore del film ».

(È approvato).

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Adesso che la Commissione ha approvato questa norma, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di modificare ulteriormente questo articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 dove è precisata la composizione della commissione per l'assegnazione dei premi.

Attualmente, la legge prevede, innanzitutto, che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio: è logico che, essendo stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, spetti al titolare di questo dicastero l'emanazione del decreto.

Inoltre, la stessa legge prevede che la Presidenza della Commissione sia assunta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione: anche in questo caso mi permetto di far rilevare la scarsa logicità della disposizione, e, pertanto, prego la Commissione di sopprimerla. Vorrei, altresì, che fosse previsto l'inserimento fra i componenti della commissione di un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione, che possa svolgere le funzioni di segretario e, nello stesso tempo, portare la propria esperienza tecnica in seno alla commissione.

ALICATA. Desidero ricordare che quando discutemmo la legge del 1956, n. 897, si volle che a presiederla fosse chiamato un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione al fine di sottolineare il carattere educativo e pedagogico che dovrebbero avere i documentari incoraggiandone la produzione verso una caratterizzazione più netta di divulgazione scientifico-culturale.

Personalmente, sarei del parere di non cambiar nulla in queste disposizioni, perché per la stessa legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, le nomine dovrebbero essere di competenza di questo Ministero, al quale sono automaticamente passati tutti compiti e le attribuzioni del soprappreso Commissariato.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Mi sembrerebbe opportuno l'aggiornamento formale proposto dal Sottosegretario di Stato, anche perché la legge dispone che alcuni componenti debbono essere designati, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle rispettive organizzazioni. Penso sia opportuno che queste particolari designazioni avvengano tramite il Ministero del turismo e dello spettacolo. Si tratta, quindi, di un aggiornamento di forma puro e semplice.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato, accogliendo in parte i suggerimenti del deputato Alicata ha presentato il seguente emendamento che risulta essere aggiuntivo all'articolo dai deputati Calabrò-Alicata testé approvato, è modificativo dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897. Ne do lettura:

« Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale »;

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente ».

ALICATA. Accetto la formulazione proposta dal Sottosegretario di Stato.

GASPARI, *Relatore*. Anche a nome del collega Mattarelli Gino, corelatore, dichiaro di essere d'accordo sull'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 4 nella sua definitiva formulazione.

L'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2.000.000 da attribuirsi al produttore del film »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale »;

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente ».

(È approvato).

CALABRÒ. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione dei successivi articoli riterrei opportuno, anche per ragioni siste-

matiche, che venisse inclusa, a questo punto del provvedimento, una norma per sanare la situazione di quei film le cui denunce di lavorazione sono state presentate dopo il 1° luglio di quest'anno, cioè durante la forzata *vacatio legis* nella quale si è venuto a trovare il settore cinematografico. Inoltre, è opportuno introdurre una norma, direi transitoria, per risolvere la questione degli abbuoni per i film che abbiano chiesto il rituale nulla osta per la proiezione dopo il 30 giugno 1959. Mi sembra che in qualche modo si debbano sanare alcune delle più delicate situazioni insorte a seguito della mancata tempestiva proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ALICATA. Concordo pienamente con quanto sottolineato dal deputato Calabrò, anche perché molti produttori si trovano negli imbarazzi e ciò non certo, questa volta, per colpa loro.

GASPARI, *Relatore*. Sono d'accordo sui principi esposti tanto che ho già predisposto il seguente nuovo articolo:

« Per i film, le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituite da un nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso, anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12 primo comma, 14 ultimo comma, 15 terzo e settimo comma della legge 31 luglio 1956, n. 897, verranno corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ed ammessi alla programmazione obbligatoria ».

ALICATA. Ritengo che nel primo comma di questo emendamento le parole « può essere » debbano venir sostituite con le parole « deve essere »...

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ma la condizione non è una sola; non è che occorre soltanto la domanda !

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

ALICATA. A norma delle disposizioni delle vecchie leggi, il ministero poteva, sì, concedere, ma poteva anche non concedere l'autorizzazione. Ora, non vorrei dare al ministero un'altra facoltà discriminante a causa di questa *vacatio legis*...

RUSSO SPENA. Penso che si possano sostituire le parole « può essere » con le parole « sarà concesso ove ricorrano le condizioni di legge ».

PRESIDENTE. Basta dire « sarà concesso »; il resto è pleonastico, perché è implicito che debbono ricorrere le condizioni di legge.

Pongo pertanto in votazione il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: può essere concesso, con le altre: sarà concesso.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo proposto dai Relatori, Gaspari e Mattarelli Gino, che diventa l'articolo 5, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 del provvedimento in esame, che diverrà l'articolo 6. Ne do lettura:

« È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-1960 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati:

Gestione statale prodotti industriali	L.	600.000.000
Liquidazione beni tedeschi in Italia	»	100.000.000
Gestione stralcio cessato partito nazionale fascista	»	100.000.000
Azienda rilievo alienazione residuati	»	1.100.000.000

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del provvedimento in esame che, a seguito degli articoli aggiuntivi approvati, diventa articolo 7. Ne do lettura:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo articolo del provvedimento:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo degli articoli del disegno e della proposta di legge discussi con priorità e testé approvati: « Provvedimenti per la cinematografia ».

(È approvato).

Procederemo ora al coordinamento del testo.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,10).

Pongo in votazione gli articoli coordinati del provvedimento esaminato:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film.

I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge.

(È approvato).

ART. 2.

Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovravezione straordinaria di lire 800 milioni da erogare per lire 100 milioni nell'esercizio 1959-60, per lire 400 milioni nell'esercizio 1960-61 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62.

È, altresì autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1959

lire 100 milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

(È approvato).

ART. 3.

All'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma nono sono aggiunti i seguenti comma:

« A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200.

Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2.000.000 da attribuirsi al produttore del film »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni

nominate annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale »;

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente ».

(È approvato).

ART. 5.

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituite da un nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso, anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12 primo comma, 14 ultimo comma, 15 terzo e settimo comma della legge 31 luglio 1956, n. 897, verranno corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

(È approvato).

ART. 6.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati:

Gestione statale prodotti industriali	L.	600.000.000
Liquidazione beni tedeschi in Italia	»	100.000.000
Gestione straccio cessato partito nazionale fascista	»	100.000.000
Azienda rilievo alienazione residuati	»	1.100.000.000

(È approvato).

ART. 7.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del provvedimento:

« Provvedimento per la cinematografia ».

(È approvato).

Il progetto di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

ALICATA. Vorrei pregarla, signor Presidente, di procedere alla nomina del Comitato ristretto prima di passare alla votazione segreta.

PRESIDENTE. Per far posto nel Comitato alla rappresentanza di tutti i gruppi, vorrei chiedere alla Commissione l'autorizzazione di nominare un comitato di undici componenti anziché di nove.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiamo a far parte del Comitato ristretto i deputati Riccio, Presidente, Gaspari, Mattarelli Gino, Borin, Russo Spena, Lajolo, Viviani Luciana, Matteotti Matteo, Barzini, Michellini, Covelli.

Resta inteso che i presentatori delle proposte di legge hanno diritto di intervenire alle sedute del Comitato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Miglioramento economici al clero congruato » (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1408-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Provvedimenti per la cinematografia » (1578-1238):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Barzini, Bertinelli, Bisantis, Borin, Calabrò, Carrassi, Conci Elisabetta, Covelli, Dal Canton Maria Pia, De Grada, Di Giannantonio, Gagliardi, Gaspari, Gaudio, Greppi, Mattarelli Gino, Mazzali, Nanni, Pintus, Pucci Ernesto, Riccio, Romualdi, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni Oreste, Vincelli.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI